

Consorzio Interuniversitario Nazionale
Chimica e Tecnologie per l'Ambiente
(INCA)

MODELLO DI CONVENZIONE QUADRO
E ACCORDI SUPPLEMENTARI
TRA INCA E UNIVERSITÀ CONSORZIATE

CONVENZIONE

Tra

**Consorzio Interuniversitario Nazionale
Chimica e Tecnologie per l'Ambiente**
(di seguito indicato come INCA)

E

l'Università degli Studi di
(di seguito indicata come UniXX)

Collettivamente indicate come "le parti".

- ✿ L'Università è il centro primario della ricerca scientifica nazionale ed è compito specifico delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca operanti in tutto o in parte su programmi e progetti finanziati dallo Stato e da altri organismi pubblici, internazionali o privati;
- ✿ Il Consorzio Interuniversitario Nazionale Chimica e Tecnologie per l'Ambiente, in base all'atto costitutivo e allo statuto approvato dalle rispettive Università consorziate in sede di adesione al Consorzio, ha il compito e le competenze per promuovere, svolgere e coordinare le ricerche e altre attività scientifiche e applicative nel campo delle reazioni, processi e prodotti ecocompatibili e del monitoraggio ambientale, anche a supporto delle Università consorziate e a quelle con cui si avviano convenzioni, favorendo collaborazioni e progetti coinvolgenti le risorse di Università, di altri Enti di ricerca pubblici e privati, Industrie e altri soggetti privati;
- ✿ Considerato che le attività scientifiche di cui sopra sono svolte anche presso i Dipartimenti e gli Istituti Universitari nel cui ambito operano i docenti che hanno promosso la costituzione e lo sviluppo del Consorzio medesimo;
- ✿ Considerato che presso UniXX opera(no) da tempo e con elevati risultati scientifici una (due, tre ...) Unità di Ricerca del Consorzio INCA;
- ✿ Visto il Regolamento Organi e il Regolamento Strutture di INCA redatti ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, con particolare riferimento all'art. 2 del Regolamento Strutture che prevede che INCA si avvalga di personale universitario o di altri enti, associato attraverso incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnica;
- ✿ Riconosciuta dalle parti l'opportunità di dare maggiore impulso a tali attività utilizzando in sinergia le risorse di INCA e di UniXX messe a disposizione nell'ambito della presente convenzione;
- ✿ Tenuto conto dell'opportunità di favorire e sostenere l'accesso, per i docenti, i ricercatori e i tecnici di UniXX ai laboratori presso cui INCA opera;
- ✿ Tenuto conto che INCA intende favorire la promozione e lo sviluppo di attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma di laurea, ai corsi di perfezionamento, ai master universitari e alle scuole di specializzazione, e che tale azione

avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;

tra

l'Università degli Studi di (nel seguito indicata come UniXX), codice fiscale n....., nella persona del Magnifico Rettore, Prof., nato a..... il a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del

e

il Consorzio Interuniversitario Nazionale Chimica e Tecnologie per l'Ambiente (nel seguito indicato come INCA), Codice Fiscale n. 02716080278, nella persona del suo Presidente, Prof. Franco Cecchi, nato a Acquapendente (VT) il 27.2.1949, a ciò autorizzato dalla Giunta con delibera del

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1: OGGETTO

L'Università ospita la/le locale/i Unità di Ricerca dell'INCA (nel seguito indicata/e con UdR) presso i Dipartimenti di (di seguito chiamati Dipartimenti), con le modalità previste dalla presente convenzione. Quanto segue si applica a tutte le UdR INCA attive presso UniXX.

ART.2: RESPONSABILI

L'esecuzione della presente convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università ai Direttori dei Dipartimenti presso cui opera la locale UdR e per quanto riguarda INCA dal Responsabile dell'UdR.

ART.3: PROGRAMMI DI RICERCA

La locale UdR dell'INCA predispone i programmi di ricerca da sottoporre agli Organi Direttivi dell'INCA ai sensi del piano pluriennale predisposto dal Consiglio Scientifico di INCA per l'approvazione e l'eventuale co-finanziamento, sentiti i Direttori dei Dipartimenti interessati in ordine alla disponibilità di personale e attrezzature, secondo quanto previsto dai successivi articoli. Il Responsabile dell'UdR cura l'attuazione di detti programmi e a tale scopo, fissa, sentiti i colleghi dell'UdR le modalità di utilizzo delle attrezzature di proprietà INCA e stabilisce le norme di funzionamento interno dell'UdR stessa.

ART.4: RISORSE

INCA e UniXX collaborano alla realizzazione dei programmi di cui all'art.3.

I Direttori dei Dipartimenti comunicano al responsabile dell'UdR l'entità e la destinazione delle risorse disponibili per lo svolgimento di detti programmi.

Il Responsabile dell'UdR comunica ai Direttori dei Dipartimenti l'entità delle risorse acquisite e destinate da INCA a tali attività.

INCA si impegna a investire nell'UdR le risorse acquisite attraverso la partecipazione del personale universitario, di cui al successivo art. 5, ai propri programmi e progetti.

UniXX accorda a INCA la possibilità di rendicontare l'attività svolta da detto personale nell'ambito di tali programmi e progetti, sulla base dei dati forniti da UniXX e/o concordati con la stessa. INCA si impegna a fornire all'Università, dietro richiesta, il supporto tecnico-amministrativo necessario per l'utilizzo da parte del personale di UniXX dei laboratori nazionali e internazionali, a cui INCA ha accesso diretto o tramite convenzioni o partecipazioni. Parte delle risorse economiche destinate dall'INCA all'attività di ricerca dell'Unità, potranno essere trasferite ai Dipartimenti, per la gestione amministrativa in base anche al successivo art. 9 su esplicita richiesta del Responsabile dell'Unità di Ricerca e del Direttore del Dipartimento. Anche i Dipartimenti, fatti salvi i vincoli relativi ai singoli fondi, potranno trasferire a INCA parte delle risorse economiche da loro destinate allo svolgimento dei programmi comuni, per la gestione amministrativa in base al successivo art. 9 su esplicita richiesta del Direttore del Dipartimento e del Responsabile dell'Unità di Ricerca.

ART.5: PERSONALE UNIVERSITARIO

Allo svolgimento dei programmi e progetti di INCA, UniXX contribuisce tramite la partecipazione di personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università (personale associato). Tale personale compare nei programmi e progetti annuali e pluriennali di INCA. L'espletamento di tali progetti dev'essere compatibile con il pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti di UniXX, nel rispetto delle vigenti disposizioni. Gli studenti del corso di Dottorato, i laureandi, i borsisti, gli studenti di master e i titolari di assegni di ricerca possono essere associati ai programmi scientifici di INCA.

INCA per il personale associato si avvale dei servizi predisposti da UniXX per la sicurezza e per la radioprotezione.

Il personale universitario associato, che si rechi in missione nell'ambito dei programmi di cui all'art. 3, deve chiederne autorizzazione a UniXX, la quale in tale modo ne garantisce la copertura assicurativa nonché a INCA in conformità a quanto previsto dal proprio Regolamento Missioni.

ART.6: PERSONALE INCA

UniXX prende atto che INCA svolge i propri programmi e progetti utilizzando, oltre al personale universitario, propri dipendenti, borsisti e collaboratori.

UniXX può utilizzare per le proprie attività scientifiche e didattiche personale INCA, con il consenso degli interessati.

In particolare UniXX può assegnare al personale di ricerca INCA, ai sensi delle leggi vigenti e dello Statuto di Ateneo, incarichi didattici.

Il personale non universitario, i borsisti e collaboratori di INCA, operanti presso la UdR devono attenersi alle norme generali di sicurezza sul lavoro vigenti.

La lista del personale di cui al presente articolo viene comunicata dal Responsabile dell'UdR ai Direttori dei Dipartimenti, se ciò determini obblighi assicurativi per l'Ateneo. Detto personale è di norma coperto da apposite polizze assicurative opportunamente stipulate da INCA e, ove non previsto, direttamente dagli interessati a titolo personale.

Il personale non universitario, i borsisti e collaboratori di INCA, che si rechino in missione nell'ambito dei programmi di cui all' art. 3, è tenuto unicamente a chiederne autorizzazione al Consorzio in conformità a quanto previsto dal proprio Regolamento Missioni.

ART.7: ATTREZZATURE

INCA, per favorire lo svolgimento della generale attività di ricerca anche multidisciplinare, consente, compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature, dei propri servizi tecnici locali e dei propri laboratori nazionali.

I Direttori dei Dipartimenti, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca dei Dipartimenti, consentono al personale ricercatore, borsista e collaboratore di INCA operante presso la UdR l'uso di attrezzature e dei servizi dei Dipartimenti stessi, ivi inclusi servizi informatici quali servizi bibliotecari online e accessi a riviste provider che raccolgono ed elaborano metadati e dati bibliometrici delle pubblicazioni scientifiche.

Ove, nello sviluppo dei propri programmi, INCA ritenesse opportuna l'installazione presso l'Università o in aree o presso enti di interesse anche universitario, quali ad esempio i parchi tecnologici e/o iniziative affini, di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, o ritenesse di avviare rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica, le parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune delle iniziative.

ART.8: PUBBLICAZIONI

INCA e UniXX si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle due parti nel quadro della presente convenzione.

ART.9: CLAUSOLE PARTICOLARI

Eventuali aspetti non contemplati specificatamente nella presente convenzione, inclusi quelli relativi alla proprietà intellettuale, verranno definiti in accordi supplementari tra Dipartimenti e UdR in conformità alla normativa vigente.

ART.10: DURATA

La presente convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione da entrambe le parti.

ART.11: CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in merito alla gestione della presente convenzione sarà competente il foro di Venezia.

Data.....

Data.....

Il Rettore dell'Università
Prof.

Il Presidente INCA
Prof. Franco Cecchi